

N. Gen.le 361 del 18/06/2014

N. di Settore 152 del 06/06/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Dipendente Sig. Chirido Giovanni Concessione Assenza per malattia e ai sensi degli artt. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. N. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983 e 16, comma 5, della legge n. 412/91 e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Atteso che il dipendente Sig. Chirido Giovanni inquadrato nella categoria B1 con profilo di collaboratore amministrativo, dovendo effettuare un ciclo di cure termali con carattere di tempestività per esigenze terapeutiche, ha presentato richiesta ai sensi degli artt. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. N. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983 e 16, comma 5, della legge n. 412/91, di assentarsi per giorni 11 dal 13/06/2014 al 27/06/2014 imputando la relativa assenza a malattia,

Visto DM 15/12/1994, Decreto Legge n. 463 del 12/09/1983, Legge n. 638 del 11/11/1983, Legge N. 412 DEL 30/12/1991, Legge n. 323 del 24/10/2000, Legge 724 del 23/12/1994, DM 12 Agosto 1992, DM 15 Dicembre 1994, DM 22 Marzo 2001, DM 13 Dicembre 2005;

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita: *"Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";*

Visto l'art. 21 CCNL del 06/07/1995

Visto il parere RAL521, dell'ARAN che disciplina in dettaglio le specifiche procedure da eseguire in caso di richiesta del dipendente di effettuare le cure termali al di fuori delle ferie.

Visto il certificato medico attestante la patologia riscontrata e la motivazione, relativa alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell'efficacia delle stesse, in quanto l'intempestiva fruizione delle cure sarebbe pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e riabilitativi;

Preso atto che altro dipendente risulta assente per ricoprire cariche istituzionali, si attesta di conseguenza l'impossibilità di fruire delle ferie da parte del dipendente Chirido Giovanni,

Ritenuto che dalla lettura della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

Preso atto che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;
- b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
- c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;
- d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;
- e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso ;

Atteso che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

Dato atto che l'assenza per malattia del dipendente Chirido Giovanni non rientra in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza del periodo 13/06/2014 - 27/06/2014 ;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del D.F.P. n. 7/2008;

Ritenuto di dover procedere alla decurtazione delle sole indennità a carico nel bilancio di previsione non gravanti sulle risorse destinate per le politiche di sviluppo e per la produttività di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL 22/1/2004 per le quali si provvederà in sede di liquidazione disposta nei tempi prescritti dalla contrattazione integrativa;

DETERMINA

Di concedere al dipendente Chido Giovanni per i giorni richiesti, ai sensi degli artt. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. N. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983 e 16, comma 5, della legge n. 412/91, l'autorizzazione ad assentarsi per detto periodo per l'effettuazione delle suddette cure; il dipendente è tenuto a presentare la dichiarazione di soggiorno rilasciata dallo Stabilimento termale con l'indicazione dei giorni di trattamento effettuati.

Di dare atto che per effetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto se la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno).

Di provvedere alla decurtazione del trattamento economico del dipendente Chirido Giovanni per i primi dieci giorni di assenza del periodo 13/06/14 - 27/06/14..

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio personale per gli adempimenti di rito.

Il Responsabile del Procedimento
(BANNO' LUCIA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 18/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO